



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Ilaria Cirillo	I Referendario
Tommaso Martino	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 21 marzo 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalla Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO decreto il legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
VISTO il decreto presidenziale n. 2 del 2024 con il quale sono state attribuite le funzioni al Presidente aggiunto;
VISTA la nota prot. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001560 del 05/03/2024, con la quale il Sindaco del Comune di San Prisco (CE) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2023, n. 131;
VISTA l'istanza con la quale il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 43/2024, con la quale è stata fissata la camera di consiglio del 21 marzo 2024, ai fini della trattazione in sede collegiale della presente questione;
UDITO, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024 il Magistrato relatore Referendario dott. Tommaso Martino;

FATTO

Premessa.

Con nota del 5 marzo 2024, acquisita in pari data al protocollo della Sezione regionale di controllo per la Campania al n. 1560, il Sindaco del Comune di San Prisco (CE) ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Oggetto del parere.

Il Sindaco del Comune di San Prisco (CE) ha formulato un quesito del seguente tenore *“E’ compatibile con l’attuale quadro normativo in materia di indennità degli amministratori degli Enti Locali una disposizione statutaria che riconosca al Presidente del Consiglio comunale una indennità pari a quella prevista dalla legge per il Vicesindaco, approvata prima dell’entrata in vigore della disciplina legislativa che ha abolito il potere incrementale delle indennità degli amministratori comunali?”.*

DIRITTO

1. Questioni preliminari.

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature. Più nello specifico, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito: deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenere all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile; non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati (diversamente la funzione consultiva si tradurrebbe in un simulacro di controllo preventivo/successivo di legittimità); non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

2. Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di San Prisco (CE), ossia dal legale rappresentante dell'Ente. Appare sufficiente, al riguardo, il richiamo al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

3. Ammissibilità oggettiva.

Venendo ora al quesito rivolto a questa Sezione, il Collegio - sebbene ritenga che la richiesta di parere formulata potrebbe essere astrattamente riconducibile alla materia della contabilità pubblica (art. 82 del d.lgs. n. 267/2000) - rileva che l'ausilio consultivo richiesto non superi comunque il vaglio di ammissibilità oggettiva in relazione ai seguenti profili.

In primo luogo, in ordine al profilo di inammissibilità relativo alla possibile interferenza con le funzioni della Corte e di altri organi giurisdizionali, si rimarca come la funzione consultiva non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura.

A tale proposito, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/2019, secondo cui *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*.

Nel caso di specie nella nota di ausilio consultivo trasmessa alla Sezione si fa riferimento ad un caso giurisprudenziale afferente al parere (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 8336/2020).

La pronuncia del Giudice amministrativo ha ad oggetto, palesemente, la questione concreta oggetto del parere. Risulta quindi *per tabulas* come la richiesta di ausilio interpretativo risulti inammissibile sotto il profilo della interferenza c.d. esterna con altri organi giudiziari.

Vieppiù, si rileva come le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente. La resa del parere è preclusa dalla impossibilità, da parte della magistratura contabile, di operare qualsiasi forma di co-amministrazione o di co-gestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale, pena la violazione della riserva di amministrazione, costituzionalmente garantita, e la violazione di sfere di competenza di altre Istituzioni.

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla

definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, come sopra esposto, la richiesta di parere presentata deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché risultano palesi concrete interferenze e/o sovrapposizioni con funzioni attribuite ad altre magistrature. Inoltre, il quesito sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente per ottenere un vaglio di legittimità e di merito. Si rileva, infine che, nel caso di specie, la questione oggetto della richiesta di parere sia oggetto di una pronuncia, peraltro non suscettibile di ulteriori forme di impugnativa, da parte del Giudice amministrativo. Quindi l'ausilio consultivo della Sezione avrebbe come unica finalità quella di attribuire valore esimente dall'eventuale responsabilità erariale (art. 95, c. 4 del d.lgs. n. 174/2016) attraverso una surrettizia attivazione a posteriori della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile. Motivo, questo, già di per sé sufficiente a far ritenere l'inammissibilità del quesito posto.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

oggettivamente inammissibile il parere in esame.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Sindaco del Comune di San Prisco (CE).

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Magistrato Relatore

Tommaso Martino

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria il

21 marzo 2024

Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato